
Diffamazione *online*: lo “strano caso” dei video trasmessi su “Tik Tok” tramite la modalità della “diretta”*

Emma Ludovica Breda

Corte di cassazione, sez. V pen., 12 agosto 2025, n. 29458

La pubblicazione di un video offensivo sui social network configura sempre il reato di diffamazione aggravata e non quello meno grave di ingiuria, ormai depenalizzato, anche se la persona a cui è indirizzato l'insulto è “virtualmente presente”. La semplice possibilità per la persona offesa di seguire la diretta e inserire commenti non è sufficiente a creare un contraddittorio immediato o un rapporto diretto con chi offende, né assicura una reale parità tra le parti.

Sommario

1. Introduzione. – 2. I fatti di causa. – 3. Ingiuria e diffamazione a mezzo *internet*: un crinale da sempre controverso. – 4. Il concetto di “presenza virtuale” alla luce dell'emersione di nuovi mezzi di comunicazione digitale. – 5. Il criterio della (non) contestualità della percezione dell'offesa nella casistica posta all'attenzione della Suprema Corte. – 6. Le espressioni denigratorie divulgate tramite *social network*, tra ingiuria e diffamazione aggravate. – 7. Il caso dei video trasmessi in “diretta” sui *social network*. – 8. La peculiarità della “diretta” rispetto ad ulteriori modalità di offesa alla reputazione a mezzo *internet*. – 9. Considerazioni attorno alla decisione della Corte.

1. Introduzione

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di diffamazione previsto all'art. 595, c. 3, c.p. nella sua connotazione aggravata dall'utilizzo delle piattaforme di *social network* e, in particolare, sui tuttora controversi confini con la fattispecie depenalizzata di ingiuria.

Come è noto, parallelamente all'introduzione e alla sempre maggiore diffusione di *social network* quali *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* e simili, sono emer-

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all'art. 15 del regolamento della Rivista

si anche i molteplici profili di rilevanza penale connessi all'utilizzo di tali piattaforme.

Sono ormai ampiamente note le possibili implicazioni problematiche dell'utilizzo dei *social network*, i cui contenuti pubblicati dagli utenti travalicano, in non pochi casi, i limiti della libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, degenerando in esternazioni offensive, commenti denigratori e, talvolta, in veri e propri discorsi d'odio.

Queste piattaforme *web*, che si propongono di mettere in contatto il maggior numero possibile di utenti, sono peraltro sottoposte a un processo di continuo aggiornamento: si assiste, infatti, non solo alla ciclica introduzione di nuove e diverse piattaforme *social*, ma anche ad una costante revisione ed aggiornamento delle funzionalità e dei servizi offerti dalle piattaforme già esistenti. Si pensi, ad esempio, all'introduzione, nel 2016, della funzionalità delle "Storie" *Instagram* e *Facebook*, che consentono agli utenti di condividere foto e video che scompaiono automaticamente dai profili degli utenti che le hanno pubblicate dopo ventiquattro ore.

A fronte del continuo sviluppo e aggiornamento di questi strumenti, la Corte di Cassazione e, prima ancora, i tribunali di merito sono, dal canto loro, costantemente chiamati ad aggiornare ed ampliare la casistica relativa alle modalità di utilizzo dei *social network* dotate di rilevanza penale, sotto il profilo della pubblicazione e conseguente divulgazione di contenuti offensivi nei confronti di determinati soggetti.

Collocandosi all'interno di questo scenario, la pronuncia in commento suscita particolare interesse poiché, a quanto consta rilevare, rappresenta la prima occasione nella quale la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sull'utilizzo della funzionalità "Diretta" (o "Live") messa a disposizione dalla piattaforma di *social network* "Tik Tok" per la pubblicazione di video offensivi nei confronti di terzi. Come si avrà modo di vedere, la Corte di Cassazione ha mosso dei passi ulteriori rispetto ai principi già consolidati in materia di offese perpetrate tramite i *social network*, formulando un principio di diritto volto a qualificare penalmente le specifiche condotte poste in essere tramite questo mezzo di comunicazione, dotato di caratteristiche diverse e peculiari rispetto ad altre funzionalità reperibili sulle piattaforme in questione.

2. I fatti di causa

Nel caso di specie, la Suprema Corte si è espressa su ricorso dell'imputata, condannata in entrambi i gradi di giudizio di merito per il reato di diffamazione aggravata di cui al c. 3 dell'art. 595 c.p., per aver pubblicato sul *social network* "Tik Tok", tramite profilo a lei riconducibile, dei video in cui pronunciava espressioni denigratorie nei confronti della persona offesa. Nella specie, in particolare, i video in questione erano stati pubblicati dall'imputata tramite la funzionalità della "diretta", che consiste nella trasmissione di video in tempo reale sul proprio profilo virtuale, con possibilità, per i propri "followers", di interagire istantaneamente nel corso della trasmissione del video tramite la pubblicazione di commenti nella chat pubblica visibile anche agli altri utenti contestualmente connessi.

Nella vicenda in esame, i video realizzati dall'imputata sono stati, come è usuale, visualizzati da molteplici utenti in tempo reale, tra i quali figurava anche la persona a cui le espressioni offensive erano direttamente ed inequivocabilmente rivolte.

Proprio quest'ultimo aspetto è stato portato all'attenzione della Corte tramite specifico motivo di ricorso, con il quale si è lamentata l'erronea qualificazione giuridica dei fatti di causa, sul presupposto che la presenza pur virtuale della persona offesa nel corso della "diretta" su "Tik Tok", oltre che di terzi e dell'offensore stesso, integrerebbe la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone e non il reato di diffamazione aggravata.

3. Ingiuria e diffamazione a mezzo *internet*: un crinale da sempre controverso

Il distinguo tra la configurabilità del reato di diffamazione e l'ipotesi di ingiuria non è questione nuova per la giurisprudenza di legittimità. Numerosissimi sono, invero, i precedenti emessi sul punto, la cui analisi porta all'emersione di un quadro ormai piuttosto consolidato di principi di diritto, che continuano ad essere riproposti senza significativi scostamenti.

Come è noto, con il D. Lgs. 15.01.2016, n. 7 (in vigore dal 6 febbraio 2016) è stata disposta l'abrogazione del delitto di ingiuria, di cui all'art. 594 c.p., e la sua trasformazione in illecito civile.

Anche dopo la sua depenalizzazione, la formulazione della fattispecie di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. continua a costituire un necessario parametro di riferimento per comprendere quali ipotesi siano riconducibili al relativo illecito civile ovvero al reato di diffamazione. L'attuale formulazione dell'art. 595 c.p. si apre, infatti, con la clausola di sussidiarietà espressa «fuori dei casi di cui all'articolo precedente», punendo, dunque, le sole ipotesi che non ricadono nella diversa e depenalizzata fattispecie di ingiuria.

Il confronto tra la formulazione degli articoli 594 e 595 c.p. consente di individuare come elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione la direzione della comunicazione offensiva: verso uno o più soggetti presenti, nel primo caso, e verso uno o più terzi assenti, nel secondo.

Sulla scorta del dato letterale, con riferimento a casi non direttamente riferiti a contatti "virtuali" la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che «si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione»¹.

Rispetto alla diffamazione, la ragione della minore carica offensiva dell'ingiuria pronunciata in presenza di terzi va, dunque, individuata nella possibilità, per l'offeso presente, di replicare immediatamente al proprio of-

¹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 10313, CED 276502. Conformi: Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 1993, n. 2432, in *Cass. pen.*, 1994, 1843; Cass. pen., sez. V, 21 dicembre 2000, n. 6920, Rv. 218277; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2010, n. 7408, Rv. 249599; Cass. pen., sez. VI, 23 marzo 2023, n. 17563, Rv. 284592.

fensore a tutela del proprio onore o della propria reputazione². In assenza della possibilità di interlocuzione diretta con l'offensore, la capacità per la persona offesa di approntare una tutela immediata della propria reputazione vilipesa di fronte ai terzi risulta, inevitabilmente, depotenziata, se non inesistente, aggravando così la lesione del bene giuridico e giustificando il più incisivo trattamento sanzionatorio riservato alla fattispecie di diffamazione.

Decisiva risulta, dunque, la nozione di 'presenza' dell'offeso, quale fondamentale criterio distintivo tra le due ipotesi di illecito di rilevanza rispettivamente civile e penale.

4. Il concetto di “presenza virtuale” alla luce dell'emersione di nuovi mezzi di comunicazione digitale

Come era facilmente prognosticabile, con l'avvento dei moderni strumenti di connessione digitale, il proliferare di fenomeni *lato sensu* diffamatori perpetrati via *web* ha obbligato la giurisprudenza a interrogarsi sul concetto di presenza anche “virtuale”, che è stata definita come una «situazione equiparabile (a quella fisica, *ndr*) realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici»³.

A partire dalla diffusione delle comunicazioni via posta elettronica, fino allo sviluppo di servizi di messaggistica istantanea tramite applicazioni come “Whatsapp” o “Telegram”, i casi di offese proferite a mezzo *Internet* sono stati costantemente ricondotti alla fattispecie di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, *ex art.* 594, c. 4, c.p., ovvero all'ipotesi di diffamazione *ex art.* 595, c. 3, c.p., aggravata dall'uso di «qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa. Se, da un lato, l'evoluzione dei mezzi di comunicazione non ha inciso, nella sostanza, sulla linea di demarcazione tra ingiuria e diffamazione per come sopra delineata, dall'altro si è reso necessario comprendere come il concetto di “presenza” venisse a declinarsi in relazione al singolo mezzo di comunicazione utilizzato, pervenendo così a soluzioni necessariamente ritagliate sul caso concreto.

Necessariamente al passo con lo sviluppo degli strumenti di comunicazione digitale, la casistica giurisprudenziale si è, nel tempo, sempre più arricchita, prendendo in esame situazioni nelle quali la riconducibilità ad una tra le fattispecie di ingiuria e diffamazione risultava tutt'altro che incontroversa.

Dapprima la giurisprudenza di merito e poi di Cassazione ha avuto modo di esaminare il caso, non poco frequente, dell'invio di comunicazioni

² Tra i molti riferimenti dottrinali, si rimanda a M. Spasari, voce *Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XII, 1964, 485 ss.; P. Siracusano, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Digesto disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 32 ss.; P. Nuvoletto, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, *passim*; A. Tesaurò, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Torino, 2005, 16 ss.; G. Corrias Lucente, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000, *passim*; M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998, *passim*.

³ Così, *ex multis*, si vedano Cass pen., sez. V, 6 luglio 2018, n. 34484, in *Dir. giust.*, 23 luglio 2018; Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2021, n. 13252, in *Dir. giust.*, 9 aprile 2021.

e-mail a una pluralità di destinatari, contenenti espressioni offensive dirette nei confronti di una determinata persona. Se è pacifico che si configuri il reato di diffamazione quando la persona offesa non è tra i destinatari dell'e-mail contenente espressioni offensive, maggiori difficoltà interpretative sorgono nell'ipotesi in cui il messaggio elettronico sia indirizzato anche all'offeso.

Il principio di diritto elaborato e poi costantemente riproposto dalla Suprema Corte è stato mutuato da quanto la Cassazione aveva già chiarito in tema di corrispondenza tradizionale tramite missive cartacee. La Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che «le e-mail non sono altro che lettere in formato elettronico recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari, non contestualmente presenti»⁴ e che «se è vero che la digitazione della missiva digitale avviene con un'unica azione, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralità di atti operati dal sistema e di cui il mittente è ben consapevole»⁵.

Sulla scorta di queste premesse, la Suprema Corte ha, dunque, precisato che l'invio di e-mail a contenuto offensivo integra il reato di diffamazione aggravata *ex art.* 595, c. 3, c.p. anche nell'eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta elettronica vi sia l'offeso⁶. La presenza dell'offeso tra i destinatari dell'e-mail offensiva non consente, infatti, di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria, oggi depenalizzata, stante la non contestualità del ricevimento delle offese medesime, con ciò intendendosi che il messaggio offensivo è stato recapitato nello stesso momento all'offeso e ai terzi, ma in condizioni tali da far sì che esso potesse essere letto, dagli uni e dagli altri in momenti differenti ed anche apprezzabilmente distanti nel tempo⁷.

5. Il criterio della (non) contestualità della percezione dell'offesa nella casistica posta all'attenzione della Suprema Corte

Il requisito della contestualità del ricevimento dell'offesa si rivela, dunque, di fondamentale importanza per comprendere quando un soggetto possa essere identificato come “virtualmente” presente ovvero assente.

⁴ Così, Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2021, n. 13252, cit. Conformi, Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980, in *Cass. pen.*, 10, 2013, 3522; Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2016, n. 18919, in *Riv. pen.*, 11, 2016, 1013; Cass. pen., sez. V, 25 gennaio 2022, n. 12186, in *Dir. giust.*, 4 aprile 2022; Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2023, n. 22631, in *ILQG*, 2023.

⁵ Così, Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2021, n. 13252, cit.

⁶ Il richiamato orientamento si considera ormai pienamente consolidato: cfr. Cass. pen., sez. V, 6 aprile 2011, n. 29221, Rv. 250459; Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980, in *Cass. pen.*, 10, 2013, 3522; Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2017, n. 12603, in *Riv. pen.*, 5, 2017, 450; Cass. pen., sez. V, 25 gennaio 2022, n. 12186, cit.

⁷ Secondo l'orientamento tradizionale si configurava concorso tra ingiuria e diffamazione qualora le missive – anche virtuali – fossero indirizzate a più persone, tra cui anche la persona offesa: *ex multis*, cfr. Cass. pen., sez. V, n. 22 ottobre 2009, n. 48651, in *Cass. pen.*, 2, 2011, 587; Cass. pen., sez. V, 4 febbraio 2002, n. 12160, in *Dir. giust.*, 19, 2002, 75; Cass. pen., sez. V, 7 luglio 1983, n. 2498, *CED* 160454.

Nel mondo delle connessioni digitali, la presenza virtuale viene comunemente identificata con la situazione in cui una determinata applicazione sia aperta sul dispositivo elettronico dell'utente, purché questo sia connesso alla rete *Internet*. “Essere *online*”, con riferimento all'applicazione di messaggistica “Whatsapp” è, ormai, espressione entrata nell'uso comune, il cui significato è noto ai più.

Ebbene, in questo scenario digitalizzato, si parla di contestualità nella percezione dell'offesa virtualmente espressa laddove il soggetto destinatario dell'offesa sia “connesso” contestualmente al momento dell'invio del messaggio offensivo, potendone così percepire il contenuto simultaneamente al suo invio. Di converso, la percezione dell'offesa da parte del destinatario e dei terzi si dirà non contestuale laddove il messaggio offensivo sia stato recapitato nello stesso momento all'offeso e ai terzi, ma la persona offesa non ne abbia preso contezza contestualmente al suo recapito (come nel caso in cui un messaggio “Whatsapp” non viene letto dal destinatario al momento della sua ricezione).

Il recepimento di questi nuovi concetti legati al mondo del digitale è risultato funzionale a operare una distinzione, nell'ambito della copiosa casistica riguardante le offese espresse per il tramite delle più svariate piattaforme telematiche, tra le condotte riconducibili all'alveo dell'ingiuria e quelle ascrivibili alla fattispecie di diffamazione aggravata.

Invero, qualora sia possibile accertare che la persona offesa abbia recepito, seppur in via virtuale, le espressioni offensive a lei rivolte nell'immediatezza della loro divulgazione, la Cassazione ha ritenuto integrata la fattispecie depenalizzata di ingiuria. Come chiarito a più riprese dalla stessa Corte, la minore carica offensiva dell'ingiuria rispetto al contiguo delitto di diffamazione si spiega in ragione della possibilità per la persona offesa di replicare immediatamente alle offese ricevute, potendo instaurare un rapporto diretto, pur virtuale, con l'offensore ed un contraddittorio immediato, con modalità tali da assicurare una sostanziale “parità delle armi”⁸. Al contrario, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario virtuale dell'offesa, che resta dunque deprivato della possibilità di replica, si è affermato configurarsi il delitto di diffamazione aggravata.

Piuttosto agevole è risultato, quindi, ascrivere alla sfera dell'ingiuria eventualmente aggravata il caso dell'offesa proferita nel corso di una riunione a distanza (o “da remoto”) tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso⁹. Le cd. *call conference* o videoconferenze, che, a partire dal *lockdown* imposto dalla pandemia da Covid-19 hanno conosciuto una sempre maggiore diffusione, costituiscono, infatti, metodo di comunicazione virtuale “in tempo reale” sostanzialmente equiparabile alla presenza fisica.

Di soluzione meno lineare risultano, dall'altra parte, i casi concernenti le comunicazioni offensive divulgate tramite le applicazioni di messaggistica istantanea come “Whatsapp” o “Telegram”.

Nella specie, in particolare, con riferimento al caso più comune riguardan-

⁸ Cfr. Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2021, n. 13252, cit.; Cass. pen., sez. V, 10 giugno 2022, n. 28675, in *Cass. pen.*, 2, 2023, 453.

⁹ Per tutte, vedasi Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2020, n. 10905, *CED* 278742; Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2021, n. 13252, cit.; Cass. pen., sez. V, 10 giugno 2022, n. 28675, cit.

te l'invio di messaggi diffamatori su una chat "Whatsapp" condivisa con la stessa persona offesa, la Suprema Corte ha chiarito che, ove la percezione da parte della persona destinataria dell'offesa sia contestuale all'invio del messaggio, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat, perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel caso di percezione differita, si avrà, invece, diffamazione, dovendo considerare la persona offesa assente al momento dell'esternazione delle espressioni offensive, poiché non collegata al momento del loro recapito virtuale¹⁰.

Non pare, dunque, revocabile in dubbio che la comprensione del concetto di "presenza virtuale", finalizzata a ricondurre il fatto concreto all'ipotesi di ingiuria o di diffamazione, passi necessariamente tramite un'analisi caso per caso dell'effettiva modalità tramite la quale vengono esternate le espressioni offensive. Diversamente dalle ben più agevoli implicazioni del concetto di "presenza fisica", i moderni sistemi tecnologici rendono necessaria un'indagine prima ancora tecnologica che giuridica, volta a comprendere se i casi in cui si possa ravvisare una connessione virtuale del destinatario delle affermazioni offensive siano o meno sostanzialmente equiparabili alla sua presenza fisica.

6. Le espressioni denigratorie divulgate tramite social network, tra ingiuria e diffamazione aggravate

Il rapporto tra le fattispecie di ingiuria e di diffamazione è stato affrontato anche con specifico riguardo alle condotte denigratorie poste in essere tramite i *social network* e le loro plurime funzionalità.

A partire dalle iniziali pronunce riguardanti l'utilizzo della piattaforma *Facebook* – primo *social network* ad essere stato lanciato nel 2004 –, si è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la diffusione di messaggi offensivi tramite *post* o *tweet* pubblicati sulla "bacheca" dei principali *social network* integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ex art. 595, c. 3, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata con «qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone¹¹.

¹⁰ Così, Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2020, n. 10905, cit.; Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2021, n. 44662, in *Dir. pen. proc.*, 2, 2022, 182; Cass. pen., sez. V, 10 giugno 2022, n. 28675, cit.; Cass. pen., sez. I, 19 maggio 2023, n. 37618, CED 285248; Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2023, n. 409, in *ILQG*, 2024. *Contra*, Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 7904, secondo cui la lesione dell'altrui reputazione tramite chat "Whatsapp" configura ad ogni modo l'ipotesi di diffamazione e non di ingiuria, posto che, sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato consenta, in astratto, anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa, il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori – che ben potrebbero anche venirne a conoscenza in tempi differenti – fa sì che l'addebito offensivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso.

¹¹ Sulla diffamazione aggravata per aver pubblicato messaggi offensivi sulla bacheca di *Facebook* si vedano: Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2014, n. 18887, in *Dir. giust.*, 8 maggio 2014;

Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione di contenuti attraverso i c.d. “social” rappresenta, infatti, una forma di comunicazione con più persone, in quanto condotta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indefinito e considerevole di soggetti, a prescindere dal fatto che, tra questi, vi sia o meno il destinatario delle espressioni offensive. Se, invero, la fattispecie di diffamazione è diretta a tutelare la posizione del soggetto che, assente, non è messo nelle condizioni di poter tempestivamente replicare alle offese ricevute, le caratteristiche intrinseche del *social network* rendono verosimile che il commento offensivo, una volta pubblicato, raggiunga all’istante una platea particolarmente ampia di soggetti prima di giungere all’attenzione del destinatario¹².

Come sopra accennato, anche i *social network* vivono un costante processo di miglioramento delle funzionalità già attive e di implementazione di nuovi servizi di connessione digitale. Se, ad esempio, fino a qualche anno addietro l’unica modalità di comunicazione prevista dalla piattaforma *Facebook* consisteva nella possibilità di pubblicare i c.d. *post*, sotto forma di scritto o di foto/video sulla propria “bacheca” virtuale, ovvero di lasciare dei commenti sotto i *post* altrui, le funzionalità di questo come degli altri *social network* più diffusi sono con il tempo aumentate, e con esse anche i profili di rilevanza penale connessi a ulteriori e nuove modalità di divulgazione di messaggi lesivi dell’altrui reputazione.

A questo proposito, mette conto segnalare le prime pronunce, ancorché di merito, che hanno ricondotto al reato di diffamazione anche il caso delle offese proferite nel corso di video pubblicati non come “post” (visibili a tutti gli utenti salva cancellazione da parte del titolare del profilo), bensì sotto forma di “Storie”, che, come accennato, scompaiono automaticamente dal profilo di chi le ha pubblicate dopo ventiquattro ore¹³. Su questa scia, anche l’utilizzo della funzionalità dello “stato Whatsapp” per divulgare contenuti offensivi verso persone determinate è già stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di legittimità, che vi ha ravvisato il delitto di diffamazione¹⁴.

Cass pen., sez. I, 28 aprile 2015, n. 24431, in *Dir. giust.*, 8 giugno 2015; Cass pen., sez. I, 2 dicembre 2016, n. 50, in *Dir. inform.*, 1, 2017, 117; Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2018, n. 40083, in *Dir. giust.*, 6 settembre 2018; Cass. pen., sez. V, 25 gennaio 2021, n. 13979, in *Resp. civ. prev.*, 6, 2021, 1943; Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2024, n. 3878, in *onelegale.it*.

¹² In linea di principio, quanto detto con riguardo al distinguo tra contestualità e non contestualità del recepimento dell’offesa tramite chat “Whatsapp” di gruppo vale anche per la pubblicazione di contenuti sulle piattaforme di *social network*, nonostante sia ben più difficile immaginare il recepimento contestuale di un “post” offensivo rispetto ad un messaggio offensivo su una *chat* al cui interno figura anche la persona offesa. Ha comunque sottolineato il distinguo Trib. Taranto, sez. I, 13 gennaio 2023, n. 197, laddove si afferma che, qualora il commento pubblicato su *Facebook* raggiunga immediatamente il proprio destinatario, è configurabile il diverso reato di ingiuria depenalizzata.

¹³ Cfr. Trib. Udine, sez. I, 19 aprile 2022, n. 414, che motiva sostenendo quanto segue: «il video risulta pubblicato per un tempo sufficiente ad essere condiviso tra tutti i 60,9 mila followers».

¹⁴ Cfr. Cass. pen., sez. V, 1° luglio 2021, n. 33219, in *IJQG*, 2021.

7. Il caso dei video trasmessi in “diretta” sui *social network*

In relazione alle nuove funzionalità introdotte dai principali *social network*, come *Facebook*, *Instagram* e *Tik Tok*, la Corte di Cassazione è stata da ultimo chiamata a pronunciarsi sulla diffusione di messaggi offensivi veicolati attraverso video trasmessi in “diretta” tramite il proprio profilo *social*.

Come si è accennato, la funzione di registrare dei video in “diretta” consiste nella trasmissione di video in tempo reale sul proprio profilo virtuale, con possibilità, per i propri “followers”, di interagire istantaneamente nel corso della trasmissione del video, tramite la modalità “commento”, oppure reagendo con emoji, “mi piace” e simili. In molti casi, la piattaforma mostra anche quante persone stanno seguendo la diretta nonché i nominativi dei profili associati alle persone che commentano i video girati in diretta. Dopo la fine della trasmissione, spesso il video può essere salvato e reso visibile come contenuto “registrato” (in differita), oppure eliminato, a seconda delle impostazioni dell’utente o della piattaforma.

Nello specifico caso della piattaforma “Tik Tok”, come si può leggere nel sito internet dell’applicazione, la funzione “live” può essere utilizzata solo da “profili” nella titolarità di utenti che abbiano raggiunto i diciotto anni di età e che contino almeno mille “followers”.

Orbene, mentre è pacifico che sia integrato il reato di diffamazione ove alla “diretta” dai contenuti offensivi non assista contestualmente anche la persona offesa, più controverso è il caso, sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione con la sentenza in commento, in cui la persona offesa prendeva visione del video registrato in diretta nel momento stesso in cui viene divulgato.

Ed infatti, quando la persona offesa assiste al video trasmesso in diretta sul profilo di *social network* nella titolarità del soggetto attivo, parrebbe sussistere il requisito della contestualità del recepimento delle offese, così come tratteggiato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Ma non solo. Nel caso della “live”, la persona offesa ha anche la possibilità di replicare in tempo reale tramite la pubblicazione di commenti visibili a tutti gli altri utenti connessi alla “diretta”, potendo instaurare, quindi, quel contraddittorio richiesto dalla giurisprudenza dominante per poter validamente considerare “presente”, seppur in via virtuale, la persona offesa.

Alla luce dei principi sinora esposti e valorizzati dalla giurisprudenza per distinguere tra le ipotesi di ingiuria e di diffamazione, la condotta della ricorrente parrebbe, dunque, potersi agevolmente inquadrare nel perimetro dell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, dal momento che la persona offesa ha acquisito contezza delle espressioni denigratorie proferte nei suoi confronti nel momento stesso in cui venivano divulgate e la funzionalità della “diretta” consentiva la possibilità di replica immediata, tramite commenti pubblicamente visibili.

Come già anticipato, invece, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna già inflitta nei gradi di merito per il reato di diffamazione aggravata *ex art. 595, c. 3, c.p.*, sulla base di alcuni passaggi motivazionali sui quali appare opportuno soffermarsi.

8. La peculiarità della “diretta” rispetto ad ulteriori modalità di offesa alla reputazione a mezzo *internet*

La Corte è pervenuta a questa soluzione muovendo un passo ulteriore rispetto alle riflessioni ormai consolidate in tema di offese a terzi divulgate tramite mezzi di comunicazione digitale.

Si è visto, infatti, come la Cassazione abbia ricondotto all'ipotesi di diffamazione tutti quei casi in cui la persona offesa non fosse “online” all'atto di invio di messaggi offensivi su una chat di gruppo, ovvero gli episodi in cui non fosse connessa – o fosse impossibile provarne la connessione – al momento della pubblicazione di *post* o commenti offensivi nei suoi riguardi sulle piattaforme *social*. Tale approccio risulta fondato sul duplice presupposto dell'impossibilità, per la persona offesa, di replicare contestualmente alle espressioni ad essa indirizzate, nonché del potenziale raggiungimento di una platea indeterminata di fruitori delle pubblicazioni offensive.

Il contesto della “diretta” trasmessa sui *social* è, tuttavia, peculiare e diverso rispetto ad altre modalità di interazione digitale previste dai moderni strumenti tecnologici, quali le applicazioni di messaggistica istantanea o altre funzionalità ad oggi previste.

Questa singolarità è stata espressamente messa in rilievo dalla Corte di Cassazione nella sentenza che si commenta (al par. 2.3), laddove viene chiarito che «al momento della trasmissione del video “in diretta”, la circostanza che la persona offesa vi abbia assistito, non consente di affermarne la presenza nel senso sopra specificato, atteso che la pur prevista possibilità di inserire contestualmente “commenti” alle immagini e alle frasi pronunciate nel video, costituisce uno strumento di interlocuzione limitato che non mette in rapporto diretto e paritario offensore ed offeso». Ad ulteriore supporto della qualificazione del fatto alla luce del reato di diffamazione aggravata, la Corte infine sottolinea che, come in genere accade, i video restano presenti sulle piattaforme *social* più giorni e vengono ulteriormente condivisi, con la conseguente impossibilità, per la persona offesa, di replicare ad ogni succedanea divulgazione.

In altri termini, non ostante la contestualità del recepimento dell'offesa sia stata nel caso di specie, pacificamente provata, la Corte ha sostenuto che questa circostanza non permettesse comunque di ritenere integrato il requisito della “presenza” virtuale, necessario per poter ricondurre il fatto all'ipotesi di ingiuria.

In questo caso, infatti, per potersi parlare di “presenza” effettiva della persona, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario che la persona offesa fosse in condizione di poter instaurare un rapporto diretto, reale o virtuale che sia, con l'offensore, che garantisca un contraddittorio immediato con una sostanziale “parità delle armi”.

A titolo di precedente analogo, la sentenza che si commenta fa espresso riferimento al caso deciso dalla medesima Corte della dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un “sms” al conduttore. Tale dichiarazione era stata qualificata come diffamazione, per l'impossibilità di instaurare un rapporto diretto che garantisse alla persona offesa

un contraddittorio immediato con gli stessi strumenti e mezzi utilizzati dal soggetto attivo¹⁵.

Orbene, con specifico riguardo alle comunicazioni veicolate tramite mezzi di connessione digitale, l'elemento del contraddittorio effettivo e paritario risulta pienamente integrato ad esempio nel caso delle offese proferite nelle chat "Whatsapp" di gruppo in cui, alla contestualità della percezione del messaggio offensivo corrisponde l'opportunità, per la persona offesa, di replicare nell'immediato all'offensore e con la medesima modalità da lui utilizzata, ossia tramite messaggio "Whatsapp" di risposta.

Nel particolare caso della "diretta" sui *social network*, invece, la capacità di replica non consiste nella possibilità di connettersi a propria volta alla *live* e replicare "dal vivo", bensì nella mera possibilità di pubblicare dei messaggi di testo nella chat condivisa e pubblica, relativa alla diretta stessa e visibile, dunque, dallo stesso offensore. Nella motivazione della Corte, dunque, la circostanza che la persona offesa fosse connessa alla diretta registrata dall'offensore non permette, in ogni caso, di poterla qualificare come effettivamente "presente" al momento dell'esternazione di frasi offensive nei suoi confronti, in quanto non in condizione di poter esprimere il suo diritto di replica "ad armi pari". Di conseguenza, il requisito della contestuale percezione dell'offesa da parte del destinatario della stessa, pacificamente valevole in altri contesti quale sintomatico dell'ingiuria, nel peculiare caso della "diretta" *social* viene interpretato dalla Corte in misura differente, anche alla luce della (im)possibilità di instaurare un contraddittorio effettivo, ad armi pari con il soggetto attivo.

9. Considerazioni attorno alla decisione della Corte

Come si è accennato, con la sentenza che si commenta la Corte di Cassazione è stata chiamata per la prima volta a esercitare un'*actio finium regundorum* tra le ipotesi di ingiuria e diffamazione aggravate, nel particolare contesto delle offese perpetrate tramite video pubblicati in "diretta" sui *social network*¹⁶.

¹⁵ Cfr. Cass. pen., sez. V, 10 novembre 2022, n. 5982, Rv. 284220-01.

¹⁶ Invero, la Corte di Cassazione si è occupata incidentalmente di casi che riguardavano video pubblicati in "diretta" sui *social network*, che, tuttavia, presentavano delle caratteristiche differenti rispetto al caso in esame; cfr. Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2025, n. 8341, in *onelegale.it*, ove la Corte ha qualificato come ingiuria aggravata il comportamento dell'imputato che metteva in onda in diretta sul proprio profilo *Facebook* la telefonata in corso in quel momento con la persona offesa, durante la quale offendeva l'interlocutore con appellativi irriverenti e diffamatori. Nel corso della telefonata, la persona offesa riusciva a connettersi alla diretta tramite il profilo di un suo familiare, dal momento che il suo era stato bloccato dall'imputato. Quest'ultima circostanza non inficia comunque in negativo la qualificazione del fatto come ingiuria, poiché la persona offesa aveva la possibilità di replicare efficacemente nel corso della telefonata, nel momento in cui gli appellativi e le frasi offensive gli erano state rivolte. Sempre in tema di video in "diretta" sui *social network*, cfr. anche Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2024, n. 34057, in *Resp. civ. prev.*, 6, 2024, 1998, relativo ad un caso in cui l'imputata, dapprima aveva ripreso il sindaco del proprio paese mentre si trovava nei pressi di un cantiere allestito per l'esecuzione di alcune opere pubbliche, con il proprio "smartphone", accompagnando le riprese contestualmente

Alla luce della sempre maggiore pervasività dell'utilizzo dei *social network* e della costante condivisione di momenti di vita quotidiana proprio tramite la funzionalità della "live", è prevedibile che a questa prima decisione seguiranno ulteriori pronunce su casi analoghi, verosimilmente allineate a quanto statuito dalla Corte in questa occasione.

Dalla lettura di questa pronuncia apripista sembra emergere, in sostanza, un principio di diritto confezionato appositamente sul caso della "diretta", secondo cui, la contestualità del recepimento delle offese a fronte della connessione simultanea della persona offesa impedisce comunque di considerarla "presente" – non potendo, dunque, parlarsi di ingiuria –, poiché la stessa non è posta in condizione di difendersi ad armi pari.

Come sempre avviene in questi casi, la soluzione offerta dalla Corte nella sentenza in commento si pone all'esito di un giudizio bilanciamento tra il diritto di critica, quale estrinsecazione della libertà di espressione di cui all'art. 21 Cost. – ed ascrivibile non solo ai giornalisti ma anche all'individuo *uti civis* – e la tutela della reputazione del soggetto destinatario della critica¹⁷.

Dalla lettura della motivazione, risulta, invero, pacifico ed incontestato che il fatto addebitato all'imputata fosse da ritenersi lesivo della reputazione della persona offesa (e, dunque, riconducibile alla condotta punita sia dalla fattispecie di ingiuria che di diffamazione), nonché posto in essere al di fuori dei criteri identificati da consolidata giurisprudenza di legittimità per poter ritenere il fatto scriminato dall'esercizio del diritto di critica¹⁸.

Poste queste premesse, la Corte ha operato un bilanciamento che ha poi condotto, nel caso in esame, ad approntare una tutela rafforzata della reputazione della persona offesa, riconducendo *in malam partem* la condotta dell'imputata alla fattispecie di diffamazione.

Questa operazione, allineata, del resto, a quanto statuito dalla Corte in nu-

pubblicate in "diretta" sulla propria pagina Instagram dalla simultanea utilizzazione di espressioni offensive della personalità del sindaco, per poi pubblicare, nello stesso giorno, i video contenenti le immagini riprese e i commenti offensivi sul profilo "Instagram" dell'hotel di sua proprietà, video poi rimossi il giorno successivo. La Corte ha evidenziato come, una volta terminate le videoriprese in presenza del sindaco - che, dunque, almeno astrattamente in questa fase avrebbe avuto la possibilità di replicare, ove si fosse accorto di essere ripreso e offeso dall'imputata -, tramite la successiva pubblicazione di quei video sotto forma di "post" sulla medesima piattaforma l'imputata ha consentito la successiva diffusione degli stessi a un numero indeterminato dei fruitori del *social network*, che hanno potuto visionarli in assenza della persona offesa, come tale impossibilitata ad interloquire. Rileva ancora la Corte che, conclusa la fase delle riprese in diretta su "Instagram", per la persona offesa sarebbe, dunque, venuta meno ogni possibilità di replica immediata, di instaurazione di un contraddittorio immediato con l'imputata, in posizione di parità, «poiché i video sono rimasti on-line, dunque suscettibili di essere visualizzati in differita da parte di un numero indeterminato di soggetti».

¹⁷ Secondo noto e consolidato orientamento di legittimità, la liceità dell'esercizio del diritto di informazione e di critica, come tale suscettibile di prevalere sul «diritto all'onore e alla reputazione, quale diritto fondamentale della persona», viene riconosciuta solo quando siano stati rispettati i tre criteri rispettivamente individuati: «1. nell'interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell'opinione; 2. nella verità dei fatti narrati; 3. nella contenenza delle espressioni adottate. Rispettate queste tre condizioni, il diritto all'onore sarà sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero» (così, *ex multis*, Cass. civ., sez. III, n. 27592/2019).

¹⁸ V. *supra*, nota n. 17.

merosi altri casi di offese perpetrate a mezzo *social media*¹⁹, consente di abbozzare una più ampia riflessione calata nel contesto del mondo virtuale. Orbene, come pacificamente emerge da un semplice raffronto tra le due fattispecie di cui agli artt. 594, c. 4, e 595, c. 1 o 3, c.p., ad una medesima condotta sul piano naturalistico – offesa all'altrui reputazione – corrisponde una differente qualificazione giuridica, a seconda che il fatto sia stato commesso in presenza ovvero in assenza della persona offesa.

Come già chiarito, dunque, a determinare la qualificazione della condotta come ingiuria aggravata o come diffamazione è, a parità di fatto tipico, la mera constatazione dell'assenza o della presenza della persona offesa nel momento in cui le offese vengono proferite, con significative differenze in punto di rilevanza da un lato civile, dall'altra penale, del fatto.

Se la distinzione empirica tra presenza e assenza di una persona fisica risulta di immediata comprensione, il medesimo distinguo diventa significativamente più opaco nel contesto della realtà digitale, dove ha trovato progressiva affermazione – anche nel lessico della stessa Corte di Cassazione – il concetto di “presenza virtuale”.

Tenendo a mente che il legislatore del 1930 conosceva unicamente il paradigma della presenza fisica, l'attuale estensione interpretativa alla nozione di “presenza virtuale” appare tanto più problematica, in quanto ricondotta all'interno dello stesso quadro normativo originario.

Dall'analisi della casistica in tema di diffamazione *online* è, invero, emerso che il concetto di presenza virtuale, così come di volta in volta reinterpretato estensivamente dalla giurisprudenza di legittimità, sfugge a una definizione di uso comune, ma risulta confezionato *case by case*, all'esito di una valutazione delle singolarità del caso concreto. Nel peculiare quanto ormai capillare contesto del digitale risulta, dunque, complesso, se non impossibile, comprendere a fondo cosa si debba intendere per presenza effettiva o per presenza che garantisca un effettivo diritto di replica, con il rischio di irragionevolmente parificare situazioni tra loro differenti.

A questo riguardo, la pronuncia riguardante l'intervista televisiva trasmessa in diretta, a cui la Corte si riferisce quale precedente analogo nella sentenza che si commenta (v. *supra*, par. 8), non pare del tutto sovrapponibile al caso in esame: le caratteristiche dell'intervista televisiva, a differenza della “diretta” trasmessa sui *social network*, notoriamente non consentono la benché minima possibilità di pubblica replica per la persona offesa e, soprattutto, non permettono all'intervistato di sapere se la persona offesa stia o meno assistendo a distanza (di qui, pacifico l'addebito a titolo di diffamazione). Si prenda, inoltre, in esame la richiamata casistica relativa alle offese perpetrate a mezzo chat di gruppo “Whatsapp” condivisa anche con la persona offesa, in cui la giurisprudenza è solita operare un distinguo tra immediata lettura del messaggio da parte della persona offesa e lettura “differita”²⁰. Nel primo caso, la condotta del soggetto attivo viene condivisibilmente ricondotta alla fattispecie di ingiuria, a fronte della istantanea possibilità di replica da parte della persona offesa; dall'altra parte, la seconda ipotesi

¹⁹ Si rimanda a tutte le pronunce segnalate con riguardo alle espressioni diffamatorie divulgate a mezzo *social network*: v. *supra*, nota n. 11.

²⁰ Vedasi *supra*, nota n. 10 per i riferimenti giurisprudenziali.

viene, invece, ricondotta alla diffamazione, non potendo considerare la persona offesa “virtualmente” presente.

Con riguardo al nuovo caso della “diretta” *social*, la Corte non ha, tuttavia, operato analogo distinguo tra la situazione in cui il profilo della persona offesa risulti connesso alla diretta e il diverso caso in cui il medesimo profilo risulti scollegato. I Giudici hanno, invero, ricondotto entrambe le situazioni all'alveo della diffamazione, sulla scorta dell'impossibilità, per la persona offesa effettivamente connessa alla diretta, di replicare ad armi pari nei confronti del soggetto attivo²¹.

Con la sentenza in esame la Corte pare, dunque, sottintendere che la condotta offensiva perpetrata tramite “diretta” sia qualificabile in ogni caso come diffamazione aggravata, a prescindere dal riscontro della connessione o dell'assenza di connessione alla diretta stessa da parte della persona offesa.

Pur risultando condivisibile lo sforzo posto in essere dalla Corte di Cassazione nel tentativo di regolamentare situazioni obiettivamente ibride, risulta tuttavia evidente il massiccio ricorso a criteri di derivazione puramente ermeneutica, di volta in volta invocati per adattare i nuovi fenomeni di espressione virtuale al perimetro – sempre più stretto – delle fattispecie di ingiuria o di diffamazione.

Se così è, la difficoltà di inquadramento dei concetti di “presenza” e “assenza” virtuali, riempiti di contenuto in via interpretativa da una giurisprudenza necessariamente mutevole, sembrerebbe evidenziare un potenziale contrasto della fattispecie di diffamazione, per come formulata, con i principi di tassatività e determinatezza sotto il profilo della prevedibilità della sanzione (civile o penale). Invero, il tentativo da parte delle Corti di estendere la punibilità ai casi emergenti nel contesto virtuale accentua progressivamente la distanza rispetto all'originario intento del legislatore sotteso agli artt. 594 e 595 c.p., con il rischio sempre più concreto che l'interpretazione estensiva del concetto di “presenza” degeneri in un'applicazione analogica *in malam partem* della fattispecie di diffamazione a casi che

²¹ L'equiparazione tra le diverse situazioni in cui il profilo della persona offesa risulta “connesso” e, viceversa, non “connesso” apre, di riflesso, anche a questioni concernenti l'elemento soggettivo. In tempi ormai risalenti, con riferimento all'allora delitto di ingiuria, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che l'art. 594 c.p. non considera la presenza dell'offeso come una circostanza che può essere valutata a carico dell'imputato, anche se da lui sconosciuta, e nemmeno come una condizione di punibilità, bensì quale elemento costitutivo del reato, che l'imputato deve conoscere perché si realizzi l'ipotesi delittuosa in questione (così, Cass. pen., sez. V, 22 maggio 1972, n. 4902, CP 74, 482). Orbene, in quanto elementi del fatto tipico, anche i requisiti della presenza o dell'assenza della persona offesa devono essere ricoperti dal dolo richiesto dalle due rispettive fattispecie. Si avrà, dunque, dolo di ingiuria nel caso in cui il soggetto fosse a conoscenza della presenza della persona offesa, ovvero dolo di diffamazione nel caso in cui il soggetto fosse consapevole dell'assenza della persona offesa (a questo proposito, si segnala anche quanto precisato da Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2008, n. 13550, secondo cui nel caso dell'ingiuria è necessario che il soggetto attivo sia consapevole della presenza dell'offeso mentre, nel caso della diffamazione, dovrà accertarsi che l'agente sia consapevole di comunicare con più persone). Tali premesse imporrebbero, nel peculiare contesto della “diretta”, di accertare anche la consapevolezza, da parte del soggetto attivo, della simultanea connessione alla medesima diretta da parte della persona offesa, nel qual caso parrebbe potersi sostenere che il reo abbia agito con dolo di ingiuriare e non di diffamare.

faticano a rientrare nella stessa, immutata, tipicità del fatto.

In ultima analisi, pur comprendendosi le ragioni della Corte, che sembrano anche voler rispondere all'esigenza di ispirazione general-preventiva di sensibilizzazione ad un utilizzo più consapevole degli strumenti di connessione digitale, la casistica ormai sempre più prolifica in tema di diffamazione online non sembra esente da profili di criticità.

Pare, dunque, lecito chiedersi se non sia giunto il tempo di porre l'attenzione sull'esigenza, imposta da una società sempre più connessa, di considerare espressamente nella tipicità del reato di diffamazione più specifici profili di commissione del fatto tramite strumenti digitali.

A questo riguardo, sono noti i numerosi tentativi di riforma (privi di esito) susseguitisi nel corso degli ultimi decenni, volti a ridefinire l'assetto della disciplina in tema di diffamazione. L'esigenza di una riforma ha, peraltro, trovato nuova linfa a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale che, con l'ordinanza di illegittimità differita n. 132/2020, aveva evidenziato l'esistenza di taluni profili di illegittimità costituzionale nell'ipotesi specifica a mezzo stampa, invitando formalmente il Parlamento a procedere alla loro rimozione.

Ad oggi, si contano plurimi disegni di legge in fase di discussione presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, contenenti modifiche in materia di diffamazione a mezzo stampa²².

Prendendo in esame il più recente d.d.l. n. 466²³, si segnala, per quanto qui di interesse, la proposta di estendere la nozione di stampa, di cui all'art. 1 l. 47/1948 anche ai quotidiani *online* registrati, nonché ai telegiornali e ai giornali radio. Il d.d.l. prevede, inoltre, la modifica dell'art. 13 della legge sulla stampa, introducendo la pena della multa da 5.000 a 10.000 euro nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali (tra cui le testate giornalistiche *online*), nonché una circostanza aggravante per la diffamazione a mezzo stampa realizzata tramite l'attribuzione di un fatto determinato.

Infine, il progetto di legge si propone di intervenire anche sul testo dell'art. 595 c.p., sia sotto il profilo della risposta sanzionatoria – anche in questo caso rinunciando alla pena della reclusione –, sia con riferimento all'aggravante di cui al c. 3, che viene riformulata come segue: «Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui

²² Si tratta dei disegni di legge nn. 466, 573, 81 e 95, che intervengono con proposte di modifica riguardanti sia la legge sulla stampa (l. n. 47/1948), sia la disciplina codicistica (art. 595 c.p.). Per una ricostruzione delle varie proposte contenute nel testo dei richiamati disegni di legge, si vedano, G. Amarelli, *I progetti di riforma in materia di diffamazione a mezzo stampa: brevi note a margine*, in *Sistema penale*, 24 febbraio 2024; A. Gullo, *Alcune osservazioni sui disegni di legge nn. 466, 573, 81, 95, 616 di riforma della disciplina della diffamazione*, in *La legislazione penale*, 30 maggio 2024, 1; C. Melzi d'Eril - G.E. Vigevani, *La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo della Consulta*, in questa *Rivista*, 3, 2020, 137.

²³ Il d.d.l. n.466, recante “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato” a firma dell'On. Balboni, è stato presentato al Senato il 16 gennaio 2023 e risulta oggi in corso di esame presso la Seconda Commissione Giustizia.

all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

Risulta, dunque, evidente come, nell'idea del legislatore della riforma, la disposizione di cui all'art. 595 c.p. dovrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di diffamazione tradizionale e in quelle *online* che non siano riconducibili alla nuova e più ampia nozione di stampa²⁴.

Da una seppur sommaria analisi del cuore del progetto di riforma attualmente in discussione alla commissione deputata, emerge come l'intenzione primaria del legislatore sia quella di estendere le disposizioni in materia di stampa all'informazione professionale diffusa in rete. L'attuale disegno di legge non affronta, dunque, nemmeno in minima parte il problema delle offese perpetrate via *web* e sempre più forzatamente ricondotte in via interpretativa alla tipicità dell'art. 595 c.p.

Alla luce della evidente rilevanza ed attualità del fenomeno esaminato si fatica, dunque, a comprendere le ragioni per cui il legislatore si preoccupi unicamente di estendere la punibilità alle comunicazioni offensive diffuse tramite periodico *online* (operazione di interpretazione estensiva pacificamente posta in essere dalle Corti ormai da parecchio tempo)²⁵, trascurando di considerare il nodo, ben più attuale e problematico, relativo alle offese perpetrate a mezzo *internet*²⁶.

In ultima analisi, le proposte contenute nel disegno di legge in materia di diffamazione attualmente in discussione non sembrano poter gettare le fondamenta per un intervento riformatore che prenda finalmente in considerazione sotto il profilo della tipicità i fenomeni di diffamazione *online* e via *social network*. Il contenuto di questo progetto di riforma appare, invero, già anacronistico in rapporto ad una società sempre più connessa, anche e soprattutto attraverso i *media* e i *social network*, a loro volta in continua evoluzione. Appare, pertanto, auspicabile che il legislatore rivolga la propria attenzione oltre la diffamazione commessa mediante i tradizionali mezzi di stampa, fino a considerare anche le ormai largamente diffuse forme di comunicazione *online*, al fine di preservare la tipicità del reato di cui all'art. 595 c.p. ed evitare ulteriori distorsioni interpretative.

Keywords

diffamazione – ingiuria – social network – video in diretta – presenza virtuale

²⁴ Questa considerazione è di A. Gullo, *Alcune osservazioni sui disegni di legge nn. 466, 573, 81, 95, 616 di riforma della disciplina della diffamazione*, cit., 3.

²⁵ In questo senso, già Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2008, n. 16262, Rv. 239832.

²⁶ Questa omissioni potrebbe, peraltro, condurre a disparità di trattamento sanzionatorio con riferimento ad una medesima condotta diffamatoria perpetrata, ad esempio, da un giornalista tramite articolo di giornale ovvero tramite pubblicazione su un "blog" o sulla sua propria pagina *Facebook* (la considerazione è di C. Melzi d'Eril - G.E. Vigevani, *La riforma della diffamazione*, cit., 149).